

OGGETTO: Esame ed approvazione del rendiconto della Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri per l'esercizio finanziario 2025, e relativi allegati.

IL CONSIGLIO DEI SINDACI

Premesso che con decreto n. 93 dd. 29 luglio 2011 - adottato ai sensi dell'art. 8 della L.P. 16 giugno 2006, n. 3 e ss.mm. - il Presidente della Provincia ha disposto, con decorrenza 01.08.2011 il trasferimento alla Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri delle funzioni già esercitate a titolo di delega provinciale dalla Comunità Alta Valsugana e Bersntol, con riferimento ai Comuni di Lavarone e di Luserna, e dalla Comunità della Vallagarina in favore del Comune di Folgaria, in materia di assistenza scolastica, servizi socioassistenziali, edilizia abitativa ed urbanistica;

Rilevato che dal 1° gennaio 2016 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D. Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal D. Lgs. 10 agosto 2014 n. 126;

Richiamata la legge provinciale 09 dicembre 2015, n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 05 maggio 2009, n. 42)", che, in attuazione dell'art. 79 dello Statuto speciale e per coordinare l'ordinamento contabile dei comuni con l'ordinamento finanziario provinciale, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 10 (Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti locali e dei loro enti ed organismi strumentali) della legge regionale 03 agosto 2015, n. 22, dispone che gli enti locali e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto; la stessa individua inoltre gli articoli del decreto legislativo 267 del 2000 che si applicano agli enti locali;

Rilevato che il comma 1 dell'art. 54 della legge provinciale di cui al paragrafo precedente prevede che, "In relazione alla disciplina contenuta nel decreto legislativo n. 267 del 2000, non richiamata da questa legge continuano ad applicarsi le corrispondenti norme dell'ordinamento regionale o provinciale.";

Richiamato il D. Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, che ha modificato e integrato il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, con riferimento ai sistemi contabili ed agli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

Richiamato altresì l'art. 227, comma 2, del D. Lgs 267/2000 e l'art. 18, comma 1 lett. b), del D. Lgs. 118/2011, i quali prevedono che gli enti locali deliberano, entro il 30 aprile dell'anno successivo, il rendiconto della gestione composto dal conto del bilancio, dal conto economico e dallo stato patrimoniale;

Considerato che il rendiconto per gli enti locali della Provincia autonoma di Trento deve essere redatto in base allo schema armonizzato di cui all'allegato 10 del D. Lgs. 118/2011, ed applicando i principi di cui al D. Lgs. 118/2011, come modificato e integrato dal D. Lgs. n. 126/2014;

Vista la Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige" e s.m., applicabile alle Comunità per quanto non espressamente stabilito dalla L.P. 3/2006;

Visto il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, adottato di concerto con il Ministero dell'Interno e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli Affari Generali, di data 12 ottobre 2021, concernente le modalità semplificate con cui redigere una situazione patrimoniale per i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti;

Considerato infatti che l'articolo 57, comma 2-ter, del D.L. 124/2019, convertito dalla legge 157/2019, ha novellato ulteriormente l'articolo 232 del TUEL ed ha previsto, per gli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti, la possibilità di non tenere la contabilità economico-patrimoniale, eliminando pertanto il termine temporale per l'esercizio di tale facoltà, mentre resta confermato l'obbligo di allegare al rendiconto una situazione patrimoniale al 31 dicembre dell'anno precedente, redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 10 al D. Lgs. 118/2011;

Richiamata la deliberazione del Consiglio dei Sindaci n. 11 dd. 16 dicembre 2024, di approvazione del bilancio 2025-2027, con cui è stato disposto di avvalersi della facoltà, prevista ai sensi dell'art. 232 del D. Lgs. N. 267/2000, di non adottare la contabilità economico-patrimoniale e di non predisporre il bilancio consolidato dell'Ente, salva la necessità di allegare una situazione patrimoniale al 31 dicembre, secondo lo schema di cui all'allegato n. 10 al D. Lgs. N. 118/2011;

Richiamato altresì il Decreto legge n. 113/2024 "Misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico", convertito con modificazioni dalla L. 7 ottobre 2024, n. 143, che ha chiarito all'art. 10 quali enti devono applicare dal 2025 la riforma ACCRUAL di cui PNRR 1.15, con l'esclusione dalla predisposizione degli schemi di bilancio per i comuni e le unioni di comuni di piccole dimensioni che, con riferimento alle risultanze del bilancio di esercizio o rendiconto del 2023, hanno un numero di dipendenti a tempo indeterminato inferiore a cinquanta unità e, contestualmente, un volume complessivo annuo di entrate correnti ed in conto capitale, per le amministrazioni in contabilità finanziaria, ovvero un valore della produzione annua, per le amministrazioni in contabilità economico-patrimoniale, inferiore a 8,8 milioni di euro;

Preso atto che, con deliberazione del Consiglio dei Sindaci n. 11 dd. 16 dicembre 2024, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il bilancio di previsione 2025-2027 ed i relativi allegati, tra i quali il documento unico di programmazione contenente gli indirizzi generali per la gestione del bilancio di previsione per il medesimo triennio, ai sensi dell'art. 16 della Legge provinciale n. 3 del 2006, così come modificata dalla legge provinciale 06.07.2022, n. 7;

Rilevato che il Bilancio di Previsione 2025-2027 è stato oggetto di variazione per effetto dei seguenti provvedimenti, in forza dei quali si è tra l'altro proceduto alla verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio in base a quanto previsto dall'art. 193 del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.:

Organo	numero	Data	Descrizione
Consiglio dei Sindaci	9	29/07/2025	Art 175 e 193 Testo unico degli enti locali (TUEL) D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 - Ratifica della variazione in assestamento al Bilancio di previsione finanziario 2025-2027 e verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio.
Consiglio dei Sindaci	16	26/11/2025	Ratifica del Provvedimento del Presidente n. 35 dd. 11 novembre 2025, recante: "Art 175 e 193 Testo unico degli enti locali (TUEL) D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267: variazione in via d'urgenza al Bilancio di previsione finanziario 2025-2027".

Considerato:

- il conto della gestione di cassa 2025 reso dal Tesoriere della Comunità, in relazione al quale è intervenuta la parificazione con le scritture contabili dell'Ente con Determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario n. 20 del 17 febbraio 2026;
- il conto dell'Agente Contabile Riscuotitore parificato al rendiconto delle entrate, approvato con Determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario n. 21 dd. 17 febbraio 2026;
- il conto della gestione del Consegnatario della Gestione dei beni, approvato con Determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario n. 26 dd. 11 marzo 2026;
- il conto del Consegnatario di azioni parificato al rendiconto delle entrate, approvato con Determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario n. 31 dd. 18 marzo 2026;

- il conto della gestione dell'Economo come da Parificazione del conto dell'Economo approvata con Determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario n. 32 dd. 19 marzo 2026;

Preso atto che, con Decreto del Presidente della Comunità n. 18 del 31 marzo 2026, è stato approvato il riaccertamento dei residui attivi e passivi esistenti al termine dell'esercizio 2025 e da iscrivere nel conto del bilancio, previa verifica, per ciascuno di essi, delle motivazioni che ne hanno comportato la cancellazione e delle ragioni che ne consentono il mantenimento, e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, in conformità all'art. 228 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Richiamato il Decreto del Presidente della Comunità n. 22 dd. 15 aprile 2026 di approvazione della proposta di rendiconto di gestione per l'anno 2025, redatto secondo gli schemi di cui ai modelli previsti dall'allegato 10 del D. Lgs. 118/2011, nonché l'analogo Decreto n. 25 del 22 aprile 2026, recante una rettifica del provvedimento precedente per la registrazione in aumento degli accertamenti, da allineare agli incassi registrati nell'esercizio, per un maggiore importo di € 61,60;

Rilevato che le risultanze del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi dell'esercizio finanziario 2025, sono le seguenti:

- i residui attivi ammontano, dopo la procedura di riaccertamento ordinario, a € 3.172.246,50;
- i residui passivi ammontano a € 2.025.121,11, dopo la procedura di riaccertamento ordinario;
- è stato costituito un Fondo Pluriennale Vincolato di parte corrente 2026 per € 36.664,39;

Rilevato che il Fondo Cassa al 31 dicembre 2025 ammonta a € 2.113.215,81;

Visti altresì:

- gli elaborati predisposti ai sensi di legge,
- la Nota integrativa quale relazione sulla gestione 2025, redatta ai sensi degli artt. 151 – 231 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dell'art. 11, comma 6, del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, e dell'art. 2427 del codice civile;

Visto pertanto lo schema di rendiconto per l'esercizio finanziario 2025 ed i relativi allegati, come predisposti in conformità alle disposizioni di cui al D.P.G.R. 28 maggio 1999, n. 4/L, che determina un risultato di amministrazione lordo di € **527.049,11**, come mostrato nella tabella seguente:

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 1° gennaio 2025				1.162.120,51
RISCOSSIONI	(+)	924.114,12	1774.241,31	2.698.355,43
PAGAMENTI	(-)	247.314,32	1.499.945,81	1.747.260,13
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			1.162.120,51
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			2.113.215,81
RESIDUI ATTIVI <i>di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze</i>	(+)	2.699.550,36	472.696,14	3.172.246,50
RESIDUI PASSIVI	(-)	886.692,51	1.138.428,60	2.025.121,11
FPV per spese correnti e Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(-)			36.664,39
	(-)			2.696.627,70
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2025	(=)			527.049,11

Rilevato che risulta opportuno accantonare dal Risultato di amministrazione fondi per crediti di dubbia esigibilità, rischio perdite societarie e per contenzioso, per un totale di € 64.322,99 e che, in particolare, rispetto allo schema di rendiconto di cui al Decreto del Presidente n. 22 dd. 15 aprile 2026, il Fondo crediti di dubbia esigibilità, alla data odierna, deve essere incrementato di € 11,15, passando da € 2.311,84 a € 2.322,99;

Considerato che occorre vincolare, come già espresso dalla deliberazione del Consiglio dei Sindaci n. 9 dd. 29 luglio 2025 con applicazione dell'avanzo libero di amministrazione 2024, la somma di € 99.200,00 per la realizzazione di nuovi progetti strutturali a favore di soggetti disabili o interessati da disagio sociale sul territorio della Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri;

Verificato che, dell'avanzo destinato a investimenti come da deliberazione del Consiglio dei Sindaci n. 9 dd. 29 luglio 2025 per l'importo di € 250.703,16, sono rimasti inutilizzati € 10.224,00, che si rende necessario mantenere a tale destinazione;

Preso atto, pertanto, che i fondi si compongono come evidenziato di seguito:

FONDI ACCANTONATI	Fondo Crediti di dubbia esigibilità € 2.322,99 Fondo rischi contenzioso € 1.000,00 Fondo rischi perdite societarie € 1.000,00 Fondo TFR € 60.000,00	Totale € 64.322,99
FONDI VINCOLATI (per trasferimenti e per vincoli attribuiti dall'ente)	Progetti sociosanitari € 99.200,00	Totale € 99.200,00
FONDI destinati agli investimenti	Fondi destinati a finalità ambientali e efficientamento energetico, iniziative straordinarie culturali e sociali	Totale € 10.224,00

Rilevato pertanto che la parte disponibile del risultato di amministrazione, al netto dei fondi accantonati, vincolati e destinati agli investimenti, risulta pari a **€ 353.302,12**, come dagli schemi di rendiconto allegati e parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Visto il parere reso dal Revisore dei conti della Comunità sul presente provvedimento e relativi allegati, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, acquisito al Prot. N. 795 di data odierna;

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118;

Vista la legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige" e s.m., applicabile alle Comunità per quanto non espressamente stabilito dalla L.P. 3/2006;

Vista la legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, così come modificata con L.P. 13 novembre 2014, n. 12 e dalla L.P. n. 7 di data 6 luglio 2022;

Vista la legge provinciale 13 novembre 2014, n. 12

Vista la legge Provinciale 09 dicembre 2015, n. 18;

Vista la legge provinciale 6 luglio 2022 n. 7 *"Riforma delle comunità modificazioni della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), e della legge provinciale per il governo del territorio 2015. Modificazioni della legge provinciale sulle fonti rinnovabili 2022"*;

Visto lo Statuto della Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri;

Vista la proposta di provvedimento e la documentazione istruttoria, ai sensi e per gli effetti di cui alla legge regionale 3 maggio 2018, n. 2:

- in ordine alla regolarità tecnico amministrativa e contabile il dott. Roberto Orempuller, Responsabile del Servizio Finanziario proponente, in data odierna, esprime parere favorevole,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
dott. Roberto Orempuller

Ad unanimità di voti favorevoli, espressi nelle forme di legge,

D E L I B E R A

1. di approvare la proposta di rendiconto di gestione per l'anno 2025, redatto secondo gli schemi di cui ai modelli previsti dall'allegato 10 del D. Lgs. 118/2011, composto dal Conto del Bilancio (**Allegato A**), con i seguenti relativi elaborati:
 - a. il quadro generale riassuntivo, riepilogo delle entrate e delle spese, la gestione delle entrate, la verifica degli equilibri, il risultato di amministrazione, le risorse accantonate, vincolate e destinate agli investimenti;
 - b. il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato;
 - c. il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità;
 - d. il prospetto delle entrate per titoli, tipologie e categorie;
 - e. il prospetto delle spese per titoli e macroaggregati;
 - f. la tabella dimostrativa degli accertamenti assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti imputati agli esercizi successivi;
 - g. la tabella dimostrativa degli impegni assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti imputati agli esercizi successivi;
 - h. il prospetto dei dati SIOPE: incassi, pagamenti, indicatori;
 - i. l'elenco dei residui attivi e passivi rideterminati, distinti per esercizio di provenienza e per capitolo;
 - j. la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale, redatta ai sensi ai sensi dell'art. 228, comma 5, del D. Lgs. n° 267/2000 e definita con decreto del Ministero dell'Interno 28 dicembre 2018, risultando l'Ente non deficitario; allegati che formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione in unico compiego, dando atto che il rendiconto stesso si concreta nelle risultanze finali e nella composizione dell'avanzo di amministrazione di cui alla Tabella riportata in premessa al lorde degli accantonamenti;
2. di approvare la Relazione illustrativa al Rendiconto della gestione 2025, ai sensi del 6° comma dell'art. 151 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (**Allegato B**);
3. di approvare il piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio di cui al comma 1, dell'articolo 18-bis, del D. Lgs. n. 118/2011, redatto secondo gli schemi approvati dal Decreto del Ministro dell'Interno del 23/12/2015 (**Allegato C**);
4. di allegare al rendiconto la situazione patrimoniale al 31 dicembre 2025 (**Allegato D**), ai sensi dell'articolo 232 del TUEL e del D.M. 10 novembre 2020;
5. di dare atto che al 31 dicembre dell'esercizio non esistono debiti fuori bilancio (**Allegato E**);
6. di allegare la Relazione del Revisore dei conti della Comunità, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (**Allegato F**), acquisita al Prot. n. 795 dd. 27 aprile 2026;

7. di confermare il non luogo ad adottare la contabilità economico-patrimoniale e di non predisporre il bilancio consolidato dell'Ente, salva la necessità di allegare una situazione patrimoniale al 31 dicembre, secondo lo schema di cui all'allegato n. 10 al D. Lgs. N. 118/2011;
8. di dare atto che il Decreto legge n. 113/2024 "Misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico", convertito con modificazioni dalla L. 7 ottobre 2024, n. 143, ha chiarito all'art. 10 quali enti devono applicare dal 2025 la riforma ACCRUAL di cui PNRR 1.15, con l'esclusione dalla predisposizione degli schemi di bilancio per i comuni e le unioni di comuni di piccole dimensioni che, con riferimento alle risultanze del bilancio di esercizio o rendiconto del 2023, hanno un numero di dipendenti a tempo indeterminato inferiore a cinquanta unità e, contestualmente, un volume complessivo annuo di entrate correnti ed in conto capitale, per le amministrazioni in contabilità finanziaria, ovvero un valore della produzione annua, per le amministrazioni in contabilità economico-patrimoniale, inferiore a 8,8 milioni di euro;
9. di dare evidenza che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
 - opposizione Presidente, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, comma 5, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2;
ed ai sensi della Legge 241/1990 e ss.mm., L.P. 23/1990 e s.m. alternativamente:
 - ricorso giurisdizionale al Tribunale di Giustizia Amministrativa di Trento, entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104;
 - in alternativa al precedente, ricorso straordinario entro 120 giorni al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.